TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 26

Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto. Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali. (1) Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 25 aprile 1972 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	III — Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 12 dicembre 1950, n.987 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' prorogato al 31 dicembre 1951."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-26/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it